



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2013 (14.06)
(OR. en)**

10765/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0183 (NLE)**

**ACP 84
FIN 334
PTOM 18**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 11 giugno 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 347 final

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013, compresa la seconda quota per il 2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 347 final



Bruxelles, 10.6.2013
COM(2013) 347 final

2013/0183 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo nel 2013, compresa la seconda quota per il 2013**

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES prevedono una procedura per la richiesta dei contributi esigibili dagli Stati membri per finanziare il FES. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta precisa:

- l'importo della seconda quota del contributo per il 2013.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti che gestisce.

Secondo l'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi nell'ambito del 9° FES per la BEI e del 10° FES per la Commissione.

Secondo l'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

L'articolo 60, paragrafo 1, del suddetto regolamento stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2013, compresa la seconda quota per il 2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE¹ (in appresso "accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario del 10° FES")², modificato da ultimo l'11 aprile 2011³, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 15 giugno una proposta contenente: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2013; b) l'importo annuale del contributo per il 2013 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse deviarne.
- (2) Il 19 novembre 2012 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che ripartisce così il contributo degli Stati membri al FES per il 2013: 3 100 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.
- (3) Conformemente all'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate di impegni e pagamenti per gli strumenti che gestisce.

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

³ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

- (4) Secondo l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Pertanto la richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI va presentata anch'essa sulla base dell'articolo 58, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi al FES che i singoli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a copertura della seconda quota per il 2013 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Seconda quota dei contributi FES per il 2013 (EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione 9° FES %	Ripartizione 10° FES %	2a quota		Totale 2a quota
			versata alla	versata alla	
			BEI	Commissione	
			9° FES	10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	3 920 000	35 300 000	39 220 000
DANIMARCA	2,14	2,00	2 140 000	20 000 000	22 140 000
GERMANIA	23,36	20,50	23 360 000	205 000 000	228 360 000
GRECIA	1,25	1,47	1 250 000	14 700 000	15 950 000
SPAGNA	5,84	7,85	5 840 000	78 500 000	84 340 000
FRANCIA	24,30	19,55	24 300 000	195 500 000	219 800 000
IRLANDA	0,62	0,91	620 000	9 100 000	9 720 000
ITALIA	12,54	12,86	12 540 000	128 600 000	141 140 000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	290 000	2 700 000	2 990 000
PAESI BASSI	5,22	4,85	5 220 000	48 500 000	53 720 000
AUSTRIA	2,65	2,41	2 650 000	24 100 000	26 750 000
PORTOGALLO	0,97	1,15	970 000	11 500 000	12 470 000
FINLANDIA	1,48	1,47	1 480 000	14 700 000	16 180 000
SVEZIA	2,73	2,74	2 730 000	27 400 000	30 130 000
REGNO UNITO	12,69	14,82	12 690 000	148 200 000	160 890 000
BULGARIA		0,14		1 400 000	1 400 000
REPUBBLICA CECA		0,51		5 100 000	5 100 000
ESTONIA		0,05		500 000	500 000
CIPRO		0,09		900 000	900 000
LETONIA		0,07		700 000	700 000
LITUANIA		0,12		1 200 000	1 200 000
UNGHERIA		0,55		5 500 000	5 500 000
MALTA		0,03		300 000	300 000
POLONIA		1,30		13 000 000	13 000 000
ROMANIA		0,37		3 700 000	3 700 000
SLOVENIA		0,18		1 800 000	1 800 000
SLOVACCHIA		0,21		2 100 000	2 100 000
TOTALE EUR-27	100,00	100,00	100 000 000	1 000 000 000	1 100 000 000